



STUDIO PERUZZI TRIGGIANI DANI

Via L. Giuntini, 50/N – 50053 Empoli (FI)
Tel. 0571.994128 – Fax 0571.992326 - 592892
E-mail: info@studioperuzzi.com
Web: www.studioperuzzi.com

Rag. Franco Peruzzi
CONSULENTE DEL LAVORO
Dott. Franca Peruzzi
CONSULENTE DEL LAVORO
Rag. Giovanni Peruzzi
CONSULENTE DEL LAVORO

Dott. Raffaele Triggiani
COMMERCIALISTA REVISORE CONTABILE
Dott. Stefano Dani
COMMERCIALISTA REVISORE CONTABILE
Dott. Fulvia Peruzzi

Empoli, 03/07/2017

A tutte le Aziende
Loro sedi

Circolare Flash n°12

Oggetto: **LE NUOVE PRESTAZIONI OCCASIONALI (EX VOUCHER)**

• **Legge 21 giugno 2017, n. 96**

Come già abbiamo affrontato brevemente nella nostra circolare Flash n°11/2017, torniamo sull'argomento in maniera più dettagliata, fermo restando che ad oggi, come successivamente indicato, siamo in attesa delle circolari interpretative da parte degli Organi Competenti.

La Legge 21 giugno 2017, n. 96 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge n. 50/2017, introduce all'articolo 54-bis una nuova tipologia contrattuale, le c.d. "**prestazioni occasionali**": di fatto, le prestazioni occasionali rappresentano la fattispecie individuata per sostituire il lavoro accessorio e tornare a fornire uno strumento disciplinato per tutte quelle prestazioni lavorative difficilmente inquadrabili con un'altra tipologia contrattuale.

Come indicato in premessa, seppur in vigore dal 23 giugno 2017 (data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge n. 96/2017), **le nuove prestazioni occasionali non sono ancora operative, dovendosi necessariamente attendere l'implementazione della procedura informatica, da parte dell'INPS, che ne consentirà l'utilizzo da parte degli interessati.**

Sul punto, si segnala che l'Ufficio Stampa della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in data 22 giugno 2017, ha emanato una nota con la quale comunica che la nuova procedura informatica sarà predisposta entro il 10 luglio p.v. da parte dell'INPS.

Quest'ultimo, entro il 30 giugno 2017, dovrebbe inoltre pubblicare una circolare esplicativa delle nuove procedure.

Si attendono pertanto i necessari chiarimenti da parte dei competenti Istituti al fine della piena operatività della norma.

DEFINIZIONE

Le prestazioni occasionali sono definite come quelle attività lavorative che danno luogo, nel corso di un **anno civile**:

- per ciascun **prestatore**, a compensi di importo complessivamente non superiore a **5.000 euro**, con riferimento alla **totalità degli utilizzatori**;
- per ciascun **utilizzatore**, a compensi di importo complessivamente non superiore a **5.000 euro**, con riferimento alla **totalità dei prestatori**;
- per le prestazioni complessivamente rese **da ogni prestatore a favore del medesimo utilizzatore**, a **compensi di importo non superiore a 2.500 euro**.

Rispetto all'abrogata disciplina del lavoro accessorio, pertanto,

- viene ripreso il riferimento temporale rispetto al quale calcolare i compensi erogati dagli utilizzatori e percepiti dai prestatori di lavoro, **dal 1° gennaio al 31 dicembre** di ogni anno,
- viene ridotto l'ammontare complessivo di compensi percepibili dal prestatore di lavoro (da 7.000 euro a 5.000 euro),
- sono introdotti nuovi limiti sui compensi erogabili dagli utilizzatori e sul rapporto tra un singolo prestatore di lavoro e un singolo utilizzatore. Da un lato, infatti, la previsione di un tetto ai compensi erogabili dall'utilizzatore rappresenta un limite all'utilizzo di tale fattispecie **per tutti gli utilizzatori interessati mentre**, dall'altro, l'individuazione **di un limite di 2.500 euro ai compensi erogabili da un utilizzatore al singolo prestatore rappresenta un'ulteriore limitazione al ricorso alla fattispecie, per evitare che un prestatore possa essere "assunto" con tale tipologia anziché con un contratto di lavoro subordinato vero e proprio.**

UTILIZZATORI INTERESSATI

Il ricorso alle prestazioni occasionali è limitato *ex lege* a determinate tipologie di soggetti nonché per determinate tipologie di attività lavorativa. Possono infatti farvi ricorso:

- le **persone fisiche**, non nell'esercizio di attività professionale o d'impresa, per attività quali:

- **piccoli lavori domestici**, compresi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;
- **assistenza domiciliare** ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
- **insegnamento privato supplementare**;

- gli **utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze fino a 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato**, fatti salvi i settori esclusi (si veda in seguito);
- le imprese del **settore agricolo**, solo nel caso in cui i prestatori siano:
 - **pensionati** titolari di pensione di vecchiaia o invalidità;
 - **giovani** con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un Istituto scolastico superiore ovvero ad un ciclo di studi presso l'Università;
 - **persone disoccupate**, così come definite dall'articolo 19 del D.Lgs n. 150/2015;
 - **percettori di prestazioni integrative del salario**, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno al reddito;
- le **amministrazioni pubbliche**, fermo restando il rispetto dei vincoli in materia di contenimento della spesa pubblica ed esclusivamente per **esigenze temporanee o eccezionali**:
 - nell'ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o che fruiscono di ammortizzatori sociali;
 - per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi;
 - per attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici o associazioni di volontariato;
 - per l'organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli.

In ogni caso, inoltre, non possono essere svolte prestazioni occasionali da soggetti con i quali l'utilizzatore abbia in corso o abbia cessato **da meno di sei mesi** un rapporto di **lavoro subordinato** o di **collaborazione coordinata e continuativa**.

È invece **espressamente vietato** il ricorso alle prestazioni occasionali da parte:

- degli **utilizzatori** che hanno alle proprie dipendenze **più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato**;
- delle **imprese agricole, qualora i prestatori non siano quelli indicati in precedenza**;
- delle **imprese dell'edilizia e dei settori affini**, delle imprese esercenti attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave o torbiere;
- nell'ambito dell'esecuzione di **appalti di opere o servizi**.

Rispetto all'ambito di applicazione del lavoro accessorio, le prestazioni occasionali sono attivabili in **contesti estremamente limitati e ben definiti**: per la disciplina delle nuove prestazioni occasionali,

infatti, il Legislatore ha preferito individuare *ex lege* le casistiche di applicazione, che in molti casi ricordano quelle previste per il lavoro accessorio nella sua prima stesura del D.Lgs n. 276/2003 (si pensi alle possibilità di utilizzo in ambito familiare).

In ogni caso, la norma ora individua esplicitamente i casi in cui il ricorso alle prestazioni occasionali è lecito, nonché le imprese (per dimensione) o i settori (tutti quelli legati all'edilizia e affini) nei quali è vietato il ricorso a tali prestazioni.

ATTIVAZIONE E RENDICONTAZIONE DELLE PRESTAZIONI OCCASIONALI

Le prestazioni di lavoro occasionale sono attivabili mediante una **piattaforma informatica gestita dall'INPS**, alla quale devono **registrarsi** sia gli **utilizzatori** che i **prestatori di lavoro** e per il tramite della quale vengono svolti gli adempimenti necessari alla corretta attivazione delle prestazioni in parola.

Gli adempimenti possono essere svolti anche per il tramite di un intermediario abilitato.

La piattaforma informatica INPS consente l'erogazione e l'accreditamento dei compensi ai prestatori nonché la valorizzazione della loro posizione contributiva sulla base delle prestazioni occasionali effettuate.

Il sistema di gestione previsto dalla norma distingue le prestazioni occasionali svolte nei confronti delle persone fisiche da quelle svolte a favore degli altri utilizzatori.

Prestazioni occasionali a favore delle persone fisiche

Qualora l'utilizzatore della prestazione occasionale sia una "**persona fisica**", non nell'esercizio di attività professionale o d'impresa, la piattaforma informatica INPS consente l'acquisto di un libretto nominativo prefinanziato, denominato "**Libretto Famiglia**", finanziato con i versamenti effettuati dall'utilizzatore tramite modello F24.

Il Libretto Famiglia contiene **titoli di pagamento**, di un **valore nominale pari a 10 euro**, utilizzabili per compensare prestazioni di durata **non superiore a un'ora**, nelle attività viste in precedenza.

Il Libretto Famiglia è acquistabile anche presso gli uffici postali.

Entro il terzo giorno del mese successivo allo svolgimento della prestazione, attraverso la piattaforma informatica INPS o il contact center, l'utilizzatore persona fisica deve comunicare all'Istituto:

- i dati identificativi del prestatore;
- il compenso pattuito;
- il luogo di svolgimento della prestazione;
- la durata della prestazione;
- ogni altra informazione necessaria alla gestione del rapporto.

Il corretto invio dei dati genera una risposta automatica che viene inviata dal sistema informatico all'utilizzatore mediante SMS o e-mail.

L'accesso al Libretto Famiglia è possibile anche tramite un ente di patronato di cui alla Legge n. 152/2001.

Prestazioni occasionali a favore degli altri utilizzatori

Nel caso in cui, invece, il committente della prestazione sia un soggetto diverso dalle persone fisiche (in qualità di privati cittadini), ivi comprese le amministrazioni pubbliche, si è in presenza di un **contratto di prestazione occasionale**.

L'attivazione di un contratto di prestazione occasionale presuppone il versamento, tramite la piattaforma informatica INPS, delle somme necessarie al successivo pagamento delle prestazioni da parte dell'Istituto previdenziale.

I committenti non persone fisiche, per attivare correttamente il contratto di prestazione occasionale, sono tenuti ad inviare, **almeno 1 ora prima dell'inizio della prestazione**, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero tramite contact center, una **dichiarazione** contenente:

- i dati anagrafici del prestatore di lavoro;
 - il luogo di svolgimento della prestazione;
-

- l'oggetto della prestazione;
- la data e l'ora di inizio e di termine della prestazione ovvero, se imprenditore agricolo, la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni;
- il compenso pattuito per la prestazione.

Il corretto invio dei dati genera una risposta automatica che viene inviata dal sistema informatico all'utilizzatore mediante SMS o e-mail.

Qualora la prestazione lavorativa non abbia avuto luogo, l'utilizzatore è tenuto a comunicare, attraverso la piattaforma informatica o il contact center, la **revoca** della dichiarazione trasmessa, entro i 3 giorni successivi al giorno programmato per l'esecuzione della prestazione.

COMPENSI E ASPETTI PREVIDENZIALI DELLE PRESTAZIONI OCCASIONALI

Le prestazioni occasionali svolte a favore delle persone fisiche non si differenziano rispetto a quelle svolte a favore degli altri utilizzatori per le sole procedure di attivazione, **ma anche per il diverso regime dei compensi e degli aspetti previdenziali connessi alle stesse.**

Prestazioni occasionali a favore delle persone fisiche

Come sopra anticipato, i titoli di pagamento contenuti nel "Libretto Famiglia" hanno un valore nominale di **10 euro cadauno**, e sono utilizzabili per compensare prestazioni di **durata non superiore ad un ora**.

Inoltre, per ciascun titolo di pagamento erogato al lavoratore, sono interamente a carico dell'utilizzatore:

- la contribuzione alla **Gestione Separata**, nella misura di **1,65 euro**;
- il premio dell'**assicurazione** contro gli **infortuni** sul lavoro e le malattie professionali, quantificato *ex lege* in **0,25 euro**;
- Il finanziamento degli **oneri di gestione, pari a 0,10 euro** per ogni titolo

Pertanto, ogni singola ora di lavoro mediante prestazioni occasionali svolte a favore dell'utilizzatore persona fisica vale di fatto **12 euro lordi**, dei quali **10 euro** rappresentano la **quota netta** che verrà percepita dal prestatore di lavoro.

Prestazioni occasionali a favore degli altri utilizzatori

Per quanto riguarda, invece, le prestazioni occasionali svolte a favore degli utilizzatori diversi dalle persone fisiche nell'ambito di un contratto di prestazione occasionale, è prevista una "**misura minima oraria**" del compenso pari a **9 euro**.

Fanno **eccezione**, così come già avveniva per le prestazioni di lavoro accessorio, le prestazioni svolte in **ambito agricolo**: in tale settore, infatti, il compenso minimo è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuate dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Sono poi interamente a carico dell'utilizzatore:

- la contribuzione alla **Gestione Separata**, nella misura del **33%** del compenso erogato;
- il premio dell'**assicurazione** contro gli **infortuni** sul lavoro e le malattie professionali, quantificato *ex lege* nel **3,5%** del compenso erogato;
- il finanziamento degli **oneri di gestione**, pari all'**1%** del compenso.

Pertanto, ogni singola ora di lavoro mediante prestazioni occasionali svolte a favore dell'utilizzatore persona fisica vale di fatto **12,375 euro lordi**, dei quali **9 euro** rappresentano la **quota netta** che verrà percepita dal prestatore di lavoro. **Dunque, le prestazioni occasionali svolte a favore degli utilizzatori non persone fisiche presentano un costo orario unitario superiore per l'utilizzatore, a fronte di un compenso netto erogato al prestatore inferiore a causa della maggior contribuzione versata alla Gestione Separata.**

Inoltre, nel caso di prestazioni svolte nell'ambito di un contratto di prestazioni occasionali, è previsto un **compenso minimo pattuito pari a 36 euro (netti)** per **prestazioni di durata non superiore a 4 ore continuative** nell'arco della giornata. **Ciò comporta, pertanto, che l'attivazione di una prestazione occasionale per un utilizzatore diverso dalle persone fisiche deve avvenire per almeno 4 ore continuative.**

ASPETTI FISCALI E NORMATIVI

Parimenti alla disciplina prevista in passato per il lavoro accessorio, i compensi erogati per le prestazioni occasionali

- sono esenti da qualsiasi imposizione fiscale;
- non incidono sullo stato di disoccupato eventuale del prestatore;
- sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

È previsto, inoltre, che il prestatore di lavoro occasionale abbia diritto al **riposo giornaliero**, alle **pause** e ai **riposi settimanali** ai sensi di quanto previsto dagli articoli 7, 8 e 9 del D.Lgs n. 66/2003.

Infine, trova applicazione l'articolo 3, comma 8 del D.Lgs n. 81/2008 in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, che dispone:

“Nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni di lavoro accessorio, le disposizioni di cui al presente decreto e le altre norme speciali vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori si applicano nei casi in cui la prestazione sia svolta a favore di un committente imprenditore o professionista. Negli altri casi si applicano esclusivamente le disposizioni di cui all'articolo 21. Sono comunque esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto e delle altre norme speciali vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori i piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi l'insegnamento privato supplementare e l'assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili.”

PAGAMENTO DEI COMPENSI E ACCREDITAMENTO DEI CONTRIBUTI

L'INPS, il **giorno 15 del mese successivo** a quello di svolgimento delle **prestazioni** lavorative occasionali, siano esse svolte nell'ambito del Libretto Famiglia che del contratto di prestazione occasionale, provvede al **pagamento dei compensi** ai prestatori di lavoro interessati, mediante accredito su conto corrente bancario ovvero, in mancanza, mediante bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici postali. Mediante la piattaforma informatica, inoltre, l'INPS provvede all'accredito dei contributi previdenziali sulle posizioni contributive dei singoli prestatori e a trasferire all'INAIL i premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

REGIME SANZIONATORIO

La disciplina delle nuove prestazioni occasionali prevede anche alcune sanzioni correlate a diversi illeciti che possono essere commessi ricorrendo a tale fattispecie.

Utilizzo oltre i limiti

Il **superamento del limite di compensi** erogabili dal singolo utilizzatore allo stesso prestatore (2.500 euro per anno civile), **ovvero del limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell'arco dello stesso anno civile, comporta la trasformazione del rapporto occasionale in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.**

Nel settore agricolo, il limite di durata della prestazione è pari al rapporto tra il limite di compensi erogabili dal singolo utilizzatore allo stesso prestatore (2.500 euro per anno civile) e la retribuzione oraria prevista dal contratto collettivo applicabile. La sanzione non si applica alle amministrazioni pubbliche.

Preme evidenziare, a riguardo, due elementi di criticità:

- in primis, per come è scritta la norma, la sanzione trova **applicazione a tutti gli utilizzatori, anche se persone fisiche;**
- in secondo luogo, il limite di durata della prestazione individuato dalla norma non coincide con il limite dei compensi (2.500 euro per anno civile), in quanto
- considerando il valore netto della prestazione occasionale pari a 9 euro - 280 ore equivalgono a 2.520 euro di compensi. Se invece consideriamo il valore netto previsto per l'utilizzatore persona fisica (10 euro), 280 ore equivalgono a 2.800 euro di compensi.

Sul punto, pertanto, si auspica un intervento del Ministero del Lavoro o di altro ente competente al fine di apportare chiarimenti sull'applicazione della disposizione sanzionatoria e sul corretto utilizzo del limite di durata massima della prestazione.

Violazione degli obblighi di comunicazione

La seconda sanzione prevista dalla nuova disciplina attiene l'eventualità di violazione degli obblighi di comunicazione. Nel caso concreto, qualora gli utilizzatori diversi dalle persone fisiche violino gli obblighi di invio della comunicazione preventiva, è prevista una sanzione amministrativa

pecuniaria da euro 500 a 2.500 per ogni violazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione. Tale sanzione non è soggetta alla procedura di diffida di cui all'articolo 13 del D.Lgs n. 124/2004.

Si evidenzia come la sanzione per la violazione degli obblighi di comunicazione sia limitata al **solo caso di invio della comunicazione**. Pertanto, risulta sicuramente applicabile nel caso di **mancato invio o invio oltre i termini** previsti, mentre sembra non applicabile nel caso di mancato invio della comunicazione di revoca qualora la prestazione non sia avvenuta, in quanto il riferimento è al solo comma 17 e non anche al comma 18 dell'articolo 54-bis in esame.

Anche in questo caso si auspica un intervento dei competenti istituti al fine di chiarire la portata della sanzione.

Violazione dell'ambito di applicazione

La sanzione amministrativa pecuniaria trova applicazione anche nel caso in cui venga fatto ricorso alle prestazioni occasionali da parte di un utilizzatore non abilitato. Pertanto, qualora il ricorso alle prestazioni occasionali avvenga

- da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato;
- da parte delle imprese agricole, qualora i prestatori non siano quelli indicati in precedenza;
- da parte delle imprese dell'edilizia e dei settori affini, delle imprese esercenti attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave o torbiere;
- nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi, sarà applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria, non diffidabile, da euro 500 a 2.500 per ogni violazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione stessa.

VOUCHER BABY-SITTING

Il contributo per l'acquisto di **servizi di baby-sitting** ovvero per l'accesso alla rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, previsto dall'articolo 4, comma 24, lett. b) della Legge n. 92/2012, viene ora erogato mediante il "**Libretto Famiglia**".

STUDIO PERUZZI TRIGGIANI DANI
